



Decreto Direttoriale

Costituzione Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari e Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP anno 2024

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 in cui si dispone che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 30 del 30 ottobre 2017 relativa all'armonizzazione delle modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell'ambito dei fondi del trattamento economico accessorio;

VISTO il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Verona per l'anno 2016 (comprensivo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo derivanti dal perfezionamento delle progressioni economiche orizzontali a carico del bilancio) certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4/2016 di importo complessivo pari a € 2.760.630,64 (esclusi gli oneri a carico dell'Ente), € 3.663.356,85 (inclusi oneri a carico dell'Ente);

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto in data 18.01.2024 ed, in particolare, l'art. 119 relativo alla modalità di costituzione del "Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari" e l'art. 121 relativo alla modalità di costituzione del "Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP" che, complessivamente, concorrono alla determinazione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Verona;

VISTI gli artt. 119 e 121 del citato CCNL di comparto che disciplinano i possibili incrementi di risorse stabili e risorse variabili del Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari e del Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP;

VISTI il co. 1, lett. f) dell'art. 119 e il co. 2, lett. f) dell'art. 121 che consentono alle Amministrazioni, nella propria autonomia e capacità di bilancio, di considerare l'entità dei maggiori oneri per il trattamento economico accessorio per far fronte a proprie esigenze organizzative e gestionali, anche in correlazione con l'attuazione di piani e programmi nazionali, europei o internazionali;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l'anno 2024-2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 2024;

CONSIDERATA la necessità, sia di consolidare le azioni già intraprese nel corso dell'anno 2022 sia di svilupparne di nuove nell'anno 2023 mirate al raggiungimento di specifici obiettivi funzionali al conseguimento degli obiettivi strategici definiti nel Piano strategico d'Ateneo, anche per quanto concerne il valore pubblico creato dalle attività dell'Ateneo, che impone al personale un significativo incremento dei risultati di performance individuale e collettiva, correlandoli alla remunerazione di specifici emolumenti, mediante la destinazione di adeguate risorse finanziarie;

VISTO l'intervento di programmazione del fabbisogno di personale TA 2022-2024, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022 e 31 gennaio 2023 (PIAO), con specifico riferimento alla copertura delle posizioni che si andranno a ricoprire, specificatamente, nell'anno 2023;

VISTO il co. 1, lett. d) dell'art. 119 del citato CCNL che consente alle Amministrazioni, nella propria autonomia e capacità di bilancio, di considerare in maniera stabile l'entità dei maggiori oneri per il trattamento economico accessorio del personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari derivanti da stabili incrementi della dotazione organica;

VISTO il co. 1, lett. c) dell'art. 121 del citato CCNL che consente alle Amministrazioni, nella propria autonomia e capacità di bilancio, di considerare in maniera stabile l'entità dei maggiori oneri per il trattamento economico accessorio del personale delle Aree Elevate Professionalità derivanti da stabili incrementi della dotazione organica;

VISTO quanto stabilito dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera 19/2018, secondo cui le differenze derivanti dall'aggiornamento delle retribuzioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di incidenza sul valore delle progressioni economiche (cd PEO a bilancio) sono escluse dal limite di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017;



VISTO l'art. 11 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito nella Legge n. 12/2019 in tema di adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 3 comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 che dispone *"i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità"*;

VISTO l'art. 1, comma 609 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), il quale prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dia luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti;

VISTA l'art. 1, comma 28, della L. n. 213/2023 che dispone che *"a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale"*;

VISTO l'art. 1, co. 297, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che prevede che il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato per la finalizzazione di un Piano Straordinario di assunzione, in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie, rendendo disponibili risorse per l'attivazione di una pluralità di piani di reclutamento del personale delle Istituzioni universitarie statali in relazione agli incrementi delle risorse stanziati dal 2022 al 2026;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 445 del 6 maggio 2022 di ripartizione agli Atenei delle risorse stanziati dall'art. 1, co. 297, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), per gli anni 2022 e 2023;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 795 del 26 giugno 2023 di ripartizione agli Atenei delle risorse stanziati dall'art. 1, co. 297, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), per l'anno 2022 e, in particolare, l'art. 1, comma 5 che prevede che *"nel caso di assunzioni di personale tecnico amministrativo con i piani straordinari previsti dalla Legge e dal decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, che comportino un incremento del personale in servizio, le Università possono altresì riservare una quota dei punti organico e delle relative risorse attribuite per integrare la quota variabile dei Fondi per il salario accessorio del predetto personale"*

VISTA la circolare MUR del 11 ottobre 2023 n. 49519 che disciplina le modalità operative per l'utilizzo dei Punti Organico ad integrazione della quota variabile dei Fondi per il salario accessorio del personale tecnico amministrativo;

VISTO l'art. 1, co. 297, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che prevede che il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato per la valorizzazione del personale Tecnico-Amministrativo a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il Decreto Ministeriale MUR del 24 giugno 2022 n. 581 di assegnazione all'Università di Verona di un importo pari a € 769.043,00 per l'anno 2022, ai fini la valorizzazione del personale Tecnico-Amministrativo;

VISTO il Decreto Ministeriale MUR del 7 luglio 2023 n. 809 di assegnazione all'Università di Verona di un importo pari a € 785.036,00 per l'anno 2023, ai fini la valorizzazione del personale Tecnico-Amministrativo;

VISTO l'art. 5, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, di modifica dell'art.1 comma 297 lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che stabilisce che *"Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale [assegnate all'Ateneo dai DD.MM. 581/22 e 809/23 di attuazione] in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale"*.

VISTO l'art. 1, co. 604, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che prevede che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al



triennio 2019-2021 [...], di una misura percentuale del monte salari 2018 [...] a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

DECRETA

Art. 1 - Ai fini della certificazione il Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari dell'Università di Verona per l'anno 2024 viene determinato per un ammontare complessivo, incluse le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo, pari a € **2.094.253,25** (esclusi gli oneri a carico dell'Ente) € **2.779.074,06** (inclusi oneri a carico dell'Ente).

Le risorse disponibili per il Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori e Funzionari sono pari a € **2.368.584,45** (esclusi gli oneri a carico dell'Ente), € **3.143.111,57** (inclusi oneri a carico dell'Ente).

Art. 2 - Ai fini della certificazione il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale di categoria EP dell'Università di Verona per l'anno 2024 viene determinato per un ammontare complessivo, incluse le risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo, pari a € **666.377,38** (esclusi gli oneri a carico dell'Ente) € **884.282,79** (inclusi oneri a carico dell'Ente).

Le risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale di categoria EP sono pari a € **673.697,43** (esclusi gli oneri a carico dell'Ente), € **893.996,49** (inclusi oneri a carico dell'Ente).

Art. 3 - La costituzione dei Fondi per il trattamento economico accessorio per l'anno 2024, per l'ammontare complessivo di cui agli artt. 1 e 2, pari a € **2.760.630,63** (esclusi gli oneri a carico dell'Ente) € **3.663.356,85** (inclusi gli oneri a carico dell'Ente), viene sottoposta alla certificazione preliminare del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della verifica del rispetto l'art. 23, co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017, mediante apposita relazione tecnico-finanziaria allegata al presente decreto (*Allegato n. 1*) e redatta in conformità alla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012.

IL DIRETTORE GENERALE

Federico Gallo

Originale firmato conservato agli atti.